

CASSAZIONE, Sez. II pen., Pres. Carmenini, Est. Casucci - Sent. n. 18027, del 1° aprile 2014, dep. il 30 aprile 2014

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 maggio 2013, la Corte di appello di Messina, sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale in sede appellata da C.M., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11) dei libri e delle scritture contabili della società T. srl, ed era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione e cinquecento Euro di multa nonché al risarcimento del danno alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: – violazione ed erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. perché mancante il requisito dell'ingiusto profitto, per non avere il ricorrente tratto alcun profitto e per non essersi prefissato di trarlo dal trattenimento dei libri e scritture contabili; – violazione ed erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. perché la fattispecie incriminatrice punisce l'appropriazione della cosa mobile altrui, passaggio che non è avvenuto perché i libri contabili e la documentazione bancaria della società T., per la particolarità dell'oggetto, non potranno mai appartenere ad altri, sicché la questione è solo di rilievo civilistico; – violazione ed erronea applicazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esplicitazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il reato nonostante mancasse il requisito indispensabile dell'ingiusto profitto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Va ribadito che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso (Cass. Sez. 2, 27.05.2008 n. 26820. Il delitto di appropriazione indebita si consuma, infatti, dal momento in cui il possessore ha compiuto un atto di dominio sulla "res", così manifestando l'intenzione di tenerla come propria. (Cass. Sez. 2, 8.2.2013 n. 22127: nella specie la Corte ha ritenuto consumato il reato, nel caso di mancata restituzione della contabilità dal commercialista al cliente, quando a seguito della prima richiesta di restituzione era stato opposto un netto rifiuto).

La sentenza impugnata ha infatti correttamente affermato l'irrilevanza degli eventuali motivi che avevano spinto l'imputato a non restituire la documentazione. La sentenza di primo grado aveva invero dato conto dell'intervenuta interversione del possesso del commercialista che, a fronte della retribuzione mensile (Euro 200,00) ricevuta per come convenuto con la T. srl, era rimasto inadempiente ai propri obblighi (neppure aveva provveduto alla presentazione della dichiarazioni dei redditi relativi al 2003). La finalità di ingiusto profitto era individuata in quella di non rendere evidenti le sue omissioni che, come danno per la persona offesa aveva comportato verifiche tributarie e sanzioni. L'imputato inoltre era rimasto contumace e in tal modo si era sottratto all'esame.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende